

Breve quadro sull'omicidio e sul processo penale nella giustizia attica.

L'omicidio legittimo in relazione al reato di adulterio e al diritto di famiglia.



Introduzione.

Quando parliamo di “processo penale”, oggi, parliamo del modo di gestire due istanze in contraddizione fra loro: la pretesa punitiva dello Stato e quella del cittadino. Noi intendiamo per *processo penale* quello volto a risolvere le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto accusato di aver commesso un reato e che, di conseguenza, lo Stato sottopone ad una pena. I due interessi principali che confliggono sono, da un lato, quello della sollecita definizione del processo e dell'economia processuale, a sua volta connesso a quello della pretesa punitiva dello Stato, e, dall'altro, quello del principio democratico di uguaglianza dinanzi alla legge, garantito dal rispetto della forma.

Nel mondo greco, diversamente che in quello occidentale contemporaneo, la contrapposizione fra le istanze dello Stato e quelle del privato era assente. Invero, l'omicidio era ritenuto un delitto non già contro la collettività ma contro privati. Con la conseguenza che il processo non aveva uno scopo essenzialmente pubblicistico, ma era rimesso all'iniziativa dei parenti dell'ucciso, divenuta a un certo punto (non sappiamo esattamente quando) obbligatoria, ma in un senso diverso da quello odierno di *obbligatorietà dell'azione penale* rimessa sempre e solo allo Stato. L'intervento statale aveva un carattere del tutto sussidiario, essendo limitato ai casi in cui i privati aventi diritto non agivano in giudizio e, in ogni caso, non era dovuto, come oggi, alla potestà punitiva dello Stato (che a sua volta sottende una logica di dissuasione, prevenzione e rieducazione del reo), bensì all'esigenza di prevenire la punizione divina. Invero, nel caso di mancata punizione del colpevole, lo spirito della vittima restava insoddisfatto e poteva far ricadere sulla comunità una vera e propria maledizione – il c.d. **μῖασμα αἵματος** (*miasma aímatos*),

il miasma del sangue o macchia dell'uccisione – con danni materiali e fisici per tutti. Tale preoccupazione discende dalla stretta connessione, di origine arcaica, tra due concetti di giustizia: il primo è rappresentato dalla giustizia divina (**θέμις** - *thémis*), che affonda le proprie origini in un ordine trascendente; il secondo da quella umana (**δίκη** - *dike*), che deriva da un ordine umano – l'equilibrio tra le istanze del singolo e quelle della collettività – e che, comunque, riflette un'armonia universale a sua volta derivante e garantita dalla divinità. La volontà sanzionatoria dello Stato, quindi, dipendeva da ragioni non propriamente pubblicistiche ma legate all'esperienza dei culti misterici e, più in generale, al senso del divino, tipici del mondo greco.

Nelle pagine a seguire, partendo dall'orazione di Lisia sull'omicidio di Eratostene – un caso di omicidio giustificato, in cui la difesa dell'imputato risulta scevra da qualsivoglia risvolto politico o di propaganda - tratteremo il tema del sistema giudiziario e del processo penale attico nelle sue linee essenziali. Di qui sposteremo l'attenzione sul reato di omicidio in generale, e sull'omicidio legittimo in particolare, introducendo l'argomento più specifico del reato di adulterio e delle ragioni, strettamente collegate al concetto di **οἶκος** (*oikos* – “*casata*”), per le quali nella società greca tale reato era considerato di estrema gravità.



LISIA

1. Un caso di omicidio: la difesa di Eufileto per l'uccisione di Eratostene.

Il titolo di questo paragrafo si riferisce a un caso di omicidio e ricalca quello dell'orazione di Lisia, considerata il capolavoro del noto *logografo* di Atene, che scrisse l'arringa difensiva per l'imputato Eufileto, accusato di aver ingiustamente ucciso Eratostene. Il fatto rientra nel quadro accusatorio dell'**omicidio legittimo** e ci introduce al tema del processo per omicidio nel diritto attico.

1.1. Sull'uccisione di Eratostene.

La vicenda è, in sintesi, la seguente. Eufileto è un onesto cittadino ateniese e piccolo proprietario terriero, quasi sempre fuori di casa per badare alle sue campagne, sposato con una donna della cui onestà non ha mai avuto ragione di dubitare, soprattutto dopo la nascita del figlio. Un giorno, però, viene avvicinato da una delatrice, una vecchia inviata da una donna gelosa, sedotta e abbandonata da Eratostene, “seduttore” *di mestiere*, che quest'ultimo intrattiene da tempo una tresca con la moglie. La vecchia invita Eufileto a chiedere maggiori ragguagli all'ancella di casa sua, addetta alle compere. Eufileto, allora, sotto la minaccia della tortura, costringe l'ancella a raccontargli tutto, promettendole in cambio l'impunità. L'ancella, messa alle strette, conferma l'amara verità. Eufileto è determinato a cogliere sul fatto l'adultero e a vendicarsi, e per far ciò chiede aiuto alla serva. L'occasione non tarda a presentarsi. Una sera Eufileto, tornato stanco dai campi, si ritira a dormire in una parte dell'abitazione; la sera stessa Eratostene si intrufola in casa. L'ancella, allora, corre a svegliare il padrone che, senza farsi sentire, esce da casa in fretta e furia alla ricerca di testimoni. Poi, rientra con loro, irrompe nella stanza della moglie, sorprende Eratostene nudo con lei, lo abbatte con un colpo e lo lega. Eratostene comprende subito la gravità della situazione e riconosce d'essere in torto, implora Eufileto di non ucciderlo e gli offre del denaro. Ma il marito tradito rifiuta sdegnosamente e uccide l'adultero in nome della legge, dichiarando: “*Non io ti ucciderò, ma la legge della città, che tu, calpestandola, hai ritenuto meno importante dei tuoi piaceri*”¹. I parenti della vittima, però, citano a giudizio Eufileto, sostenendo che l'uccisione di Eratostene sarebbe avvenuta con premeditazione, consistita nell'aver Eufileto architettato un tranello con la collaborazione di una serva per attirare in casa Eratostene, il quale sarebbe stato trascinato a forza dalla strada in casa e qui ucciso mentre tentava di rifugiarsi sul sacro focolare domestico.

Se tale accusa fosse risultata fondata, il rischio per Eufileto era altissimo, essendo prevista per l'omicidio premeditato la pena capitale. Il tribunale adito era, naturalmente, il Delfinio,

1 Lys., *Per l'uccisione di Eratostene*, I, 26, nella traduzione di E. Medda, *Lisia Orazioni (I-XV)*, Milano, Bur, 1991, p. 91.

essendo l'imputazione quella di omicidio legittimo; sarebbe stato l'Areopago solo nel caso in cui Eufileto avesse negato d'esser l'autore dell'omicidio stesso.

1.2. La difesa dell'imputato nell'orazione di Lisia.

Ciò che immediatamente colpisce il lettore – e, dobbiamo pensare, i giudici che ascoltavano Eufileto – è la serrata sequenza dei fatti, raccontati con semplicità e sobrietà, senza alcuna retorica. Ogni passaggio narrativo è come un *flashback* delle vicende accadute, che il lettore ha l'impressione di vivere egli stesso: il marito ingenuo, tutto casa e lavoro; la sua fiducia verso la moglie e la trasformazione di costei che, sedotta da Eratostene, da buona sposa e madre diventa un'adultera astuta e simulatrice; i primi sospetti del marito, che nota la moglie truccarsi nonostante non sia ancora trascorso il periodo di lutto (trenta giorni) per la morte del fratello di lei; la delatrice inviata da un'amante di Eratostene decisa a vendicarsi per esser stata piantata in asso da costui; l'ancella, che prima asseconda la tresca della padrona e poi, messa alle strette da Eufileto, confessa tutto e aiuta il padrone a cogliere sul fatto gli amanti; la scoperta dell'adulterio alla presenza di alcuni testimoni, raccolti frettolosamente e non senza difficoltà dal marito tradito; la scena finale e il momento dell'omicidio vero e proprio, che non viene descritto, ma solo fatto intravedere attraverso una sottile parafrasi.

Come è stato felicemente osservato², Lisia, nelle orazioni giudiziarie, “... *rinunzia a ogni colorito poetico ed è semplice e sobrio. Tutta l'eleganza consiste nella chiarezza e nella nitida limpidezza dello stile. La lingua è il puro dialetto attico. Ma la semplicità di Lisia non deve ingannare: essa è quasi sempre ricercata e voluta. E' una semplicità che è la suprema raffinatezza di saper essere, all'occorrenza, gran retore e grande sofista*”. E' evidente che Eufileto, avvalendosi di un logografo di fama come Lisia, si proponeva non solo di essere assolto dalle accuse a lui ascritte, ma anche di salvaguardare il suo buon nome di fronte alla collettività: la sua arringa, verosimilmente, sarebbe stata divulgata in Atene e anche gli scettici avrebbero finito per non vedere nell'accusato un criminale, ma un uomo d'onore. In proposito, non si può non condividere l'osservazione secondo cui, “*Eufileto ignorava che avrebbe ottenuto un terzo risultato: di garantire a un caso di cronaca nera un'eco presso i posteri*”³. Lisia, il logografo - l'*avvocato* si direbbe oggi - che ha scritto il discorso apologetico al proprio cliente Eufileto, si propone di far breccia nell'animo della giuria popolare. Il dato macroscopico consistente nel fatto che Eufileto ha ucciso Eratostene sfuma nel mosaico difensivo sapientemente creato da Lisia, in cui ogni singolo tassello è

2 G. Perrotta, *Disegno storico della letteratura greca*, 1964, Nuova edizione aggiornata e riveduta a cura di Antonio Cantele, 1980, Principato Editore, p. 259-260.

3 U. Albin, *Atene: l'udienza è aperta*, Milano, Garzanti, 1994, p. 12.

essenziale per giungere all'assoluzione. La giuria popolare si trova a dover giudicare, dopo averlo ascoltato, un marito tradito, prim'ancora che un omicida; un imputato che si presenta come un uomo ingenuo e modesto, senza grandi aspirazioni e pretese, che conduce una vita tranquilla, tutta consacrata alla famiglia e al lavoro, fidandosi della moglie, soprattutto dopo che essa è divenuta madre. Un uomo cui crolla il mondo addosso quando la sua quieta serenità domestica viene sconvolta dalla notizia del tradimento. Il ritmo della narrazione non dà tregua e si fa incalzante quando Eufileto, rievoca i propri stati d'animo: dapprima egli è incredulo, poi lentamente, ma irreversibilmente, i dubbi lo attanagliano e lo inducono a cercare, senza alcuna premeditazione, quella conferma che mai, in realtà, vorrebbe avere. Eufileto descrive il proprio dramma con una narrazione essenziale e rapida, stringente quanto basta, priva di contorni, di divagazioni e di commenti *ad colorandum*: non occorrono. E anche nella fase più delicata della narrazione, quella dell'atto di uccidere, l'oratore sorvola, non descrive, non indugia, passa oltre, attraverso una perifrasi: "*Così, giudici, ha avuto la ricompensa che le leggi prescrivono per chi compie azioni come queste*"⁴. Attingo da Simonetta Feraboli⁵: "*L'abilità avvocatessa di questi procedimenti emerge chiaramente se osserviamo che non vengono alterati i dati reali ed i fatti, che la parte avversa sarebbe pronta a confutare; non essendo d'altronde possibile la menzogna palese, psicologicamente controindicativa, il gioco è condotto sull'alterazione delle motivazioni e dei punti di vista*".

Il vero cardine dell'argomentare lisiano è l'*ἔοικός* (*eoikós*), inteso nel significato che qui interessa di "*verosimile*": esso è l'elemento che fa apparire verosimile o meno un fatto in rapporto al contesto e alle circostanze in cui è accaduto, nonché al carattere di chi l'ha compiuto; è l'elemento che deforma il punto di vista dell'avversario, fino a distruggerlo. La tecnica oratoria attraverso cui l'*eoikós* viene utilizzato si avvale di molteplici strumenti, tra cui, ad esempio, il ricorso a domande retoriche che contengono già in sé l'ovvia risposta. Per fare un esempio: nel processo contro Eufileto, quest'ultimo è accusato dai parenti della vittima di aver commesso l'omicidio dell'adultero con premeditazione, attirando Eratostene in una trappola. Eufileto, allora, allo scopo di dimostrare la totale infondatezza dell'argomentazione accusatoria, ricorda ai giudici che la sera dell'omicidio egli aveva ospitato in casa sua un proprio parente, Sostrato, e così argomenta al riguardo: "*...Osservate come mentono anche su questo punto: lo capirete facilmente da ciò che sto per dirvi. Come ho detto prima, giudici, Sostrato, che è mio parente ed è in grande familiarità con me, mi ha incontrato al tramonto ed è venuto a cena da me e poi, quando è stato sazio, se ne è andato. Allora, per prima cosa, giudici, fate questa riflessione: se quella notte avessi teso un*

4 ⁴ Lys., *Per l'uccisione di Eratostene*, I, 27, nella traduzione di E. Medda, op. cit., p. 91.

5 S. Feraboli, *Lisia avvocato*, Padova, Editrice Antenore, 1980, p. 21.

*tranello a Eratostene, sarebbe stato meglio per me cenare altrove o portarmi invece un ospite a casa? Eratostene non avrebbe certo avuto il coraggio di entrare in casa! E poi, vi pare che, congedato il mio commensale, sarei rimasto tutto solo, o non gli avrei piuttosto chiesto di restare, così avrebbe punito l'adultero insieme a me?"*⁶.

Naturalmente, l'*eoikós* non è che uno – forse il più importante - dei tasselli di quel mosaico cui ho fatto cenno all'inizio del presente paragrafo.

Mi limiterò, per ragioni di sintesi, ad accennare ad un solo altro aspetto delle tecniche argomentative usate nel processo per l'uccisione di Eratostene, ma che erano comunemente utilizzate dai logografi nel sistema giudiziario attico: il meccanismo dell'argomentazione logico-deduttiva⁷, introdotta dall'ipotetica e fondata sulla dimostrazione per assurdo (*reductio ad absurdum*), nota anche come "ragionamento per assurdo", vale a dire dell'argomentazione logica in cui si assume temporaneamente un'ipotesi, si giunge ad una conclusione assurda, e quindi si dimostra che l'assunto originale deve essere errato. Torniamo al testo dell'orazione di Lisia in difesa di Eufileto. Ecco le sue parole in proposito: "...Ebbene, le leggi esortano chi ha subito un torto di questo genere a farsi giustizia così; e ritengo che voi dobbiate essere dello stesso parere; altrimenti concederete agli adulteri una tale impunità da indurre anche i ladri a dire di essere adulteri, ben sapendo che se si accuseranno di questo reato, dicendo di essere penetrati in casa d'altri a questo scopo, nessuno li toccherà! Tutti infatti sapranno che si può dire addio alle leggi sull'adulterio e che bisogna temere soltanto il vostro voto: perché questa è l'autorità sovrana in città"⁸. In fondo, ancor oggi non sono rari i casi in cui un soggetto indagato per il reato di ricettazione - punito più gravemente del furto – dichiara di aver rubato la refurtiva, nella speranza di ottenere una pena più mite!

Del resto, "*non si può non osservare che l'orazione giudiziaria antica ha rappresentato un vero e proprio humus per l'elaborazione di valori, prima ancora che principi, determinanti nel processuale penale*"⁹. Il caso di Eratostene consente di introdurre i temi successivi, relativi al processo attico e al diritto ateniese in materia di omicidio.

6 Lys., *Per l'uccisione di Eratostene*, I, 39-40, nella traduzione di E. Medda, op. cit., pp. 97- 99.

7 Cfr., in proposito, S. Feraboli, op. cit., pp. 39-40.

8 Lys., *Per l'uccisione di Eratostene*, I, 35-36, nella traduzione di E. Medda, op. cit., p. 97.

9 A. Barba, *I principi del contraddittorio e dell'oralità – I vecchi sistemi sono funzionali al "giusto processo" moderno*, Archivio penale 3/2009, p. 12.



2. Il processo attico.

Il diritto attico è materia complessa. In questa sede, quindi, mi limiterò a tracciarne un quadro sintetico, premettendo fin d'ora che, proprio per la sua complessità, questa materia non si adatta facilmente ad un'esposizione sommaria.

Nondimeno, posto che oggetto del presente lavoro è l'omicidio e, in particolare, l'omicidio che noi chiameremmo “*per causa d'onore*”, e la relazione intercorrente fra questa peculiare fattispecie penale e il diritto di famiglia nella giustizia attica, non si possono non ricordare, sia pure a grandi linee, gli elementi essenziali del processo attico.

2.1. Cenni sul *sistema* del processo penale attico.

Il sistema giuridico greco – e parliamo della Grecia classica – benché rientri in quelli che, storicamente, possiamo definire *sistemi legalistici*, manca tuttavia di una vera e propria elaborazione teorica e di una riflessione scientifica¹⁰. Questa limitazione, su cui si tornerà, costituisce la principale differenza tra il diritto greco e quello contemporaneo, nato dal diritto romano; e risulta ancor più marcata nel diritto penale, tema cui è dedicato il presente lavoro. I collegi giudicanti erano composti da cittadini sprovvisti di una preparazione tecnico-giuridica specifica e il loro giudizio poggiava più sul piano morale, che su quello legale. L'esito del processo, quindi, dipendeva dalla capacità oratoria delle parti e dall'opera di persuasione dei Giudici sotto il profilo della credibilità morale di contendenti. In proposito, si è affermato che *il diritto ateniese era essenzialmente retorico (“Athenian law was essentially rhetorical”) e che, in assenza di giuristi, la legge in Atene esisteva solo nella retorica del conflitto giudiziario e attraverso di essa (Johnstone, 1999)¹¹.*

10 Cfr. A. Magnelli, *Guida alla Storia greca*, Roma, Carocci, 2002, p. 104.

11 Cfr. C. Bearzot, *La Giustizia nella Grecia antica*, Roma, Carocci, 2008, p. 90.

La necessità di accusare e di difendersi parlando in prima persona di fronte al tribunale, formato dai propri pari, è il fondamento dello sviluppo della retorica come disciplina vera e propria e, in particolare, della logografia. E siccome non tutti i cittadini erano in grado di perorare personalmente la propria causa, occorreva rivolgersi a persone munite delle competenze necessarie per preparare le arringhe: si trattava per lo più di professionisti - i **logografi** – Ateniesi o non Ateniesi. Il logografo ateniese (come erano Isocrate e Demostene) era normalmente un uomo politico o un educatore, per cui questa professione rivestiva un carattere integrativo rispetto alle attività principali da lui svolte. Chi, invece, ateniese non era (come Lisia), sceglieva questa professione perché, non potendo ambire alla carriera politica, trovava nella logografia lo strumento ideale per condividere i valori dei cittadini ateniesi, tra cui il valore prioritario della salvaguardia della democrazia. Ecco perché gli oratori, nelle proprie arringhe, facevano sempre riferimento al **nómos**: **il processo era considerato, nel diritto attico, uno strumento essenziale per garantire la legalità democratica e per difendere l'interesse generale della collettività.**

Il **sistema attico** era di tipo **accusatorio** – lo stesso che, sia pure con sostanziali differenze, a partire dal 1989, vige attualmente nel nostro Paese – in cui la decisione si forma nel corso del dibattimento. Il giudice non aveva preparazione tecnico-giuridica e il principio *iura novit curia*, che costituisce uno dei capisaldi degli ordinamenti giuridici moderni, era inesistente nel processo attico: *iura*, in Atene, non era la legge come la intendiamo noi, e come fu intesa nel diritto romano; la legge, il **νόμος (nómos)**, era nel sistema attico un mezzo istruttorio, come qualunque altro documento. Non solo; il giudice era, altresì, privo di poteri istruttori; egli si limitava a giudicare *iuxta alligata et probata partium*, cioè in base alle prove addotte dalle parti e secondo il principio del contraddittorio in cui le parti stesse – accusa e difesa – erano poste su un piano di parità. Compito del giudice era unicamente quello di ascoltarle: un ruolo passivo, assimilabile a quello di un arbitro che, fino al processo e alle arringhe delle parti, nulla sapeva della questione sottoposta alla sua attenzione. Ben si comprende, dunque, quale importanza avessero le arringhe accusatorie e difensive e la loro efficacia persuasiva: solo da esse dipendeva - e solo su di esse si formava - il convincimento dell'uditorio giudicante. Come ha osservato Cinzia Bearzot, il verdetto finale “*appare in prima istanza esito della persuasione dell'uditorio operata da una delle parti in causa: pur non mancando affatto nel processo l'esigenza dell'accertamento del fatto, efficacia della narrazione e capacità argomentativa dell'oratore svolgono un ruolo essenziale nella conclusione favorevole di un procedimento giudiziario*”¹².

12 Cfr. C. Bearzot, op. cit., p. 78.

2.2. La procedura.

Dopo le riforme del 462, le controversie erano decise da giudici popolari privi, come si è poc'anzi rammentato, di qualsivoglia tecnicismo giuridico, che componevano il grande Tribunale dell'Eliea: di esso potevano far parte tutti i cittadini Ateniesi che avessero compiuto i trent'anni e che non fossero **ἄτιμοι** (*átimoi*); l'**ἄτιμία** (*atimía*) comportava, almeno nel IV secolo, la perdita dei diritti politici, benché non di quelli civili.

Ai magistrati erano devoluti i compiti di ricevere le accuse, di istruire la causa - la fase istruttoria era detta **ἀνάκρισις** (*anákrisis*) - e di presiedere i tribunali di cui essi facevano parte a seconda della tipologia di reato commesso: l'**arconte re** per i processi religiosi; l'**arconte eponimo** per i processi di diritto privato; l'**arconte polemarco** per i processi relativi a stranieri residenti in Atene; i **tesmoteti** per i processi di interesse pubblico; gli **Undici** per i processi derivanti dai procedimenti di arresto preventivo; i **Quaranta** per i processi in materia di proprietà e possesso entro il valore di dieci dracme.

Dopo aver ricevuto l'accusa, il magistrato competente convocava le parti e raccoglieva i documenti, le leggi e le testimonianze dedotte dalle stesse; le testimonianze potevano essere rese sia da liberi sia da schiavi, ma in quest'ultimo caso erano valide solo a condizione che fossero rese sotto tortura.

Conclusa la fase di raccolta degli atti processuali, il magistrato li custodiva in una cassetta fino al processo e invitava i tesmoteti a fissare la data dell'udienza.

Va precisato che, nel caso di processo privato, vi era un'ulteriore passaggio prima del processo: le parti dovevano, infatti, discutere la causa davanti ai **διδαιτήται** (*didaitétai*) - giudici conciliatori - e solo in caso di mancato accordo la vertenza approdava al processo. Per una strana coincidenza del destino, o forse perché la Storia non è mai estranea al nostro destino, proprio quest'anno è entrata in vigore nel nostro Paese, nel settore del diritto civile, la legge sulla *media-conciliazione*, che per una determinata serie di materie prevede come obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti ad un mediatore professionista. Certo, costui non è un giudice; ma l'istituto della conciliazione non è comunque estraneo al nostro attuale ordinamento giudiziario, essendo esso devoluto anche ai Giudici di Pace, che, al contrario del mediatore professionista, sono invece dei magistrati. Corsi e ricorsi della storia...

Torniamo al processo attico. Si è già osservato nell'introduzione che non era prevista la procedibilità d'ufficio, neppure per reati di estrema gravità come l'omicidio volontario. Era sempre la persona offesa che doveva esercitare l'azione penale, citando il convenuto davanti al magistrato competente. Per quanto la cosa possa ai nostri occhi risultare strana, l'omicidio ledeva prima di tutto l'integrità dell'**οἶκος** (*oikos*: *la casa*) intesa nel senso di

famiglia, ed era dunque ai membri dell'*oikos* che spettava il diritto/dovere di perseguirlo. Non solo; la parte offesa era tenuta, altresì, a difendersi da sola, sostenendo personalmente il dibattito processuale. Va, nondimeno, precisato che la regola secondo cui l'azione penale era rimessa alla volontà della parte lesa era inderogabile solo nelle **δίκαι** (*dikai*), i processi privati. Quando i processi avevano un interesse pubblico (**γράφαι** - *graphái*) – nel senso che si riteneva lesa un interesse riguardante l'intera collettività – l'azione penale poteva essere proposta da qualunque cittadino (**ὁ βουλόμενος** - *ho boulómenos*: letteralmente “*chiunque lo voglia*”). Tale “deroga”, la cui istituzione è attribuita a Solone, comportava il rischio che le accuse infondate proliferassero senza limite, inflazionando il sistema giudiziario. Per prevenire tale rischio, era stabilito che chiunque presentasse un'accusa pubblica, doveva necessariamente ottenere un quinto dei voti da parte dei componenti del collegio giudicante; in difetto, scattava l'inibitoria a presentare altre accuse e veniva irrogata una multa di mille dracme. Tali sanzioni erano previste anche per chi – presentata un'accusa pubblica – successivamente la ritirava prima del verdetto. Il rischio di “inflazionare” i tribunali, fra l'altro, era particolarmente alto nell'Atene di quel tempo, se pensiamo al fenomeno della **sicofantia**. Il sicofante (letteralmente: “*denunciatore di fichi*”, da intendersi però nel senso indicato da C. Bearzot di “*denunciatore di cose di poco conto*”¹³) era, di solito, un individuo poco raccomandabile che, per fini economici, utilizzava il potere di denuncia formale (l'*ho boulómenos*, appunto) accusando falsamente i cittadini e ricattandoli con la minaccia di intentare un processo contro di loro.

Le parti dovevano presentarsi all'udienza nel giorno stabilito dai tesmoteti.


Vi erano, tuttavia, dei casi in cui l'accusato poteva esser tratto in arresto e sottoposto a detenzione preventiva fino al processo. I casi, devoluti alla competenza degli **Undici**, costituiscono un esempio emblematico della collaborazione intercorrente fra il singolo cittadino e la giustizia e sono riconducibili alle seguenti tre fattispecie:

- 1) **l'ἀπαγωγή** (*apagoghé*) vale a dire l'arresto in flagranza compiuto dall'accusatore che aveva colto sul fatto l'accusato, con contestuale consegna di quest'ultimo al magistrato;
- 2) **l'ἐφήγησις** (*ephéghesis*): il magistrato competente veniva condotto sul luogo del reato, in quanto l'accusatore non era in grado di procedere all'arresto personalmente;
- 3) **l'ἐνδειξις** (*éndeixis*), che consisteva nella presentazione di una denuncia al magistrato competente, affinché costui procedesse personalmente all'arresto.

13 Cfr. C. Bearzot, op. cit., p. 95.

Il processo non poteva durare più di un giorno e si svolgeva secondo precise scansioni. Per esporre le proprie arringhe, le parti disponevano di un tempo prestabilito, scandito da una clessidra: da venti a cinquanta minuti per quella principale e da otto a dodici minuti per le eventuali repliche. La clessidra veniva fermata in due momenti processuali: quando il **γραμματέυς** (*grammatéus*) leggeva le leggi indicate dalle parti nel processo e durante l'audizione dei testimoni. Le parti esponevano le proprie arringhe parlando personalmente ai giudici; le parti che non avevano tale diritto (minorenni, donne, schiavi e meteci) venivano rappresentate dal tutore, dal padrone o dal patrono. Le parti potevano anche chiedere l'intervento, a sostegno delle proprie ragioni, di personaggi autorevoli - i **συνήγοροι** (*synégoroi*) - che generalmente parlavano per difendere la reputazione e la moralità di chi che ne aveva chiesto l'intervento.

DEMOSTENE PROVA UN'ARRINGA



Al termine delle arringhe delle parti, i giudici, senza alcun dibattito, votavano, utilizzando due gettoni: uno pieno per l'assoluzione e uno forato per la condanna. Quello esprime la decisione assunta veniva immesso in un'urna di bronzo; l'altro in una di legno al solo fine di procedere alla verifica numerica dei voti. Il verdetto di assoluzione chiudeva il processo, senza ulteriori attività. Il verdetto di condanna, invece, comportava l'ulteriore decisione sulla pena da irrogare, nel caso di **ἄγών τιμητός** (*agón timetós*). Con l'espressione "**ἄγών ἀτίμητος**" (*agón atímetos*) si indicano i casi in cui la pena era già prevista *ex lege*. Nei processi privati l'accusa poteva esser ritirata fino al momento della votazione; l'unica conseguenza negativa per l'accusatore era la perdita della somma depositata all'inizio del processo (una sorta di *contributo unificato* per l'iscrizione a ruolo della causa).

Questi i tratti generali ed essenziali del processo attico. A quanto sopra esposto, va aggiunta qualche annotazione di approfondimento con riferimento ai **delitti di sangue**, per i quali il diritto attico mantenne una procedura marcatamente arcaica.



2.3. I tribunali per i “delitti di sangue”.

Il sistema attico prevedeva vari tribunali, competenti a seconda della tipologia del reato commesso. Vediamo, in sintesi, quali erano.

- L'**Areopago** era il tribunale competente per l'omicidio premeditato, oltre che per il ferimento premeditato, per l'incendio di abitazione e per l'avvelenamento: in caso di colpevolezza, la pena era la morte. L'Areopago era un tribunale sacro che giudicava con un rituale solenne, comprensivo di un sacrificio. Gli altri reati erano di competenza di tribunali diversi, composti dai giudici eliaistici (che sostituirono i cinquantuno *efeti* previsti in origine dalla Costituzione di Dracone).
- Il **Delfinio** giudicava i casi di omicidio legittimo, commesso in presenza di una causa di scusabilità; ad esempio nei casi in cui l'omicidio avveniva per legittima difesa, come reazione ad attacchi alla persona e anche alla proprietà, nonché nei casi come l'uccisione per errore in una gara sportiva o in guerra e l'uccisione dell'adultero colto in flagrante.

Eufileto, il marito tradito che uccise Eratostene perché sorpreso a letto con la moglie adultera, venne accusato dai parenti di quest'ultimo e convocato davanti al Delfinio.

- Il **Palladio** era competente per l'omicidio involontario (*colposo*, diremmo noi) e per l'istigazione all'omicidio. Questa limitazione di competenza valeva solo per i casi in cui l'imputato era un cittadino. Gli omicidi di meteci, stranieri e schiavi erano sempre devoluti al Palladio, a prescindere dal fatto che fossero involontari o no. La pena, in caso di colpevolezza, erano l'esilio e la confisca dei beni, salvo che al condannato non venisse concesso di estinguere la pena con una transazione pecuniaria (**ποινή** - *poiné*).
- Il **Freatto**: deve il suo nome al luogo in riva al mare in cui il tribunale giudicava. Vi venivano tratti a giudizio coloro che, già attinti da esilio per omicidio involontario, avessero commesso un nuovo omicidio. L'imputato/esiliato partecipava al processo stando su una barca, proprio per evitare che, toccando il suolo attico, lo contaminasse.
- Il **Pritaneo**, infine, giudicava animali e oggetti inanimati “rei” di aver cagionato la morte di un uomo: in caso di condanna, erano espulsi dal suolo attico, perché considerati *impuri* e come tali potenzialmente nocivi per la collettività (potevano contaminarla).

Quelli appena descritti erano, dunque, i tribunali speciali per i delitti di sangue del sistema giudiziario attico, la cui spina dorsale era costituita dal grande Tribunale popolare dell'**Eliea**, di cui potevano far parte, come si è già precisato, tutti gli Ateniesi esenti da *atimía* e che avessero compiuto i trent'anni. Questo tribunale svolgeva un ruolo essenziale per la società ateniese e su di esso gravava una mole di lavoro immensa che richiedeva un alto numero di magistrati. Fu proprio per garantire lo svolgimento della funzione giudiziaria che, nella seconda metà del V sec., venne fissato un compenso per i giudici sorteggiati.

LA BOCCA DELLA VERITÀ



2.4. Le testimonianze.

Il termine “*testimone*” (**μάρτυς** - *mártus*-) può avere un duplice significato: può esser usato per indicare la persona che aveva visto il fatto su cui era chiamata a deporre (in pratica, il

testimone oculare), oppure per una persona in grado di riferire “*qualche cosa sui fatti*”. La vicenda dell’uccisione di Eratostene costituisce lo spunto per comprendere la delicatezza della scelta processuale delle parti in ordine alle testimonianze deducibili. Torniamo ancora al processo di Eufileto. Questi dichiara che la sua serva lo ha avvisato della presenza di Eratostene in casa sua e lo ha accompagnato a scoprire l’adultero in flagranza. Perché, allora, la serva non è stata chiamata a testimoniare? Qualche studioso ha interpretato questa scelta come la prova che le donne e le schiave non potevano ricoprire il ruolo di testimone. Ma in mancanza di dati certi, è preferibile credere che la schiava non fu chiamata a deporre per una precisa scelta processuale, probabilmente ritenuta opportuna da entrambe le parti. Eufileto potrebbe esser stato indotto a non portare la moglie e la serva in tribunale dal timore che esse negassero in quella sede i fatti così come Eufileto li avrebbe esposti alla giuria. E, d’altra parte, gli accusatori potrebbero aver compiuto la stessa scelta di rinunciare alla testimonianza delle due donne, temendone il condizionamento da parte di Eufileto. Del resto, non risulta che gli oratori avessero l’obbligo di dedurre testimonianze sui fatti oggetto delle orazioni.

Va ricordato che nel processo attico per omicidio un testimone non poteva rendere una testimonianza *neutra*: doveva necessariamente schierarsi, previo giuramento solenne, *a favore o contro* l’accusato. Inoltre, lo schiavo poteva testimoniare sull’omicidio di un uomo libero, ma la sua testimonianza aveva validità solo se resa sotto tortura.

MORTE DI SOCRATE



2.5. L'ésito del processo.

Al termine del processo non vi era discussione. Non solo; la giuria non aveva neppure il tempo per deliberare: votava immediatamente sulla colpevolezza o meno dell'imputato, con le modalità sopra descritte (v. *supra* pag. 9). Il voto di parità significava assoluzione e in tal caso l'imputato assolto doveva compiere un sacrificio. Se il verdetto era di colpevolezza, non era prevista la possibilità di appellare: Antifonte (Ant. 6.3)¹⁴ esprimeva questa regola con l'espressione “ἔστι μὲν γὰρ περὶ τοῦ τοιοῦτου μία δίκη” (*ésti mèn gàr perì tou toioútou μία díkē*: “per questo tipo di reato c'è solo un processo”). In tal caso l'imputato era soggetto alla pena fissata dalla legge. In proposito, Demostene (D. 21.43.) spiega le tipologie di pene previste *ex lege* con la seguente definizione: “gli assassini venivano puniti con la morte o l'esilio perpetuo o la confisca delle proprietà, ma gli assassini involontari potevano essere prosciolti e soggetti ad un trattamento comprensivo”.

Nell'omicidio per *boúleusis*, di cui si dirà al capitolo successivo (v. *infra*, sub 3.1), il mandante era equiparato all'omicida e soggiaceva alle stesse pene. La pena per l'omicidio dei meteci era l'esilio, ma non esistono prove certe di questo. L'uccisione di uno schiavo, invece, comportava semplicemente una sanzione pecuniaria (almeno fino al IV secolo).

Quando ad una persona accusata di omicidio era irrogata la **pena di morte**, il suo accusatore aveva il diritto di assistere all'esecuzione, ma non poteva eseguirla personalmente. La modalità di esecuzione della pena, secondo l'unica fonte antica che ha trattato questo tema – un antico lessicografo, citato da MacDowell¹⁵ – pare fosse inizialmente l'utilizzo di una clava di legno detta timpano (τύμπανον): in pratica il condannato veniva bastonato a morte. Il verbo greco usato è ἀποτυμπανίζειν (*apotumpanizein*) che significa appunto “uccidere a colpi di bastone”. Successivamente si pensa che la clava sia stata sostituita dalla spada.

Quanto all'**esilio**, che in Demostene (D.21.43.) è espresso col termine ἀειφυγία (*aeifughía*), esso durava per l'intera vita dell'omicida volontario esiliato. Ci si è chiesto: se l'esilio e la morte erano pene alternative, qual era il criterio per applicare l'una piuttosto che l'altra? Si ritiene¹⁶ che si dovesse decidere caso per caso, ma possiamo dire con relativa certezza che la morte era la pena prevista per i casi più gravi di omicidio volontario e l'esilio per quelli meno gravi. Abbiamo visto (v. *supra* p. 9) che le parti disponevano di due difese (l'arringa principale e la replica). E' importante, allora, ricordare che a chiunque fosse imputato di

14 Cfr. D.M. MacDowell, *Athenian Homicide Law In The Age Of The Orators*, Manchester University Press, 1963, p. 110.

15 Cfr., sul punto, D.M. MacDowell, op. cit., p. 111.

16 Cfr., sul punto, D.M. MacDowell, op. cit., p. 113.

omicidio, era concessa la possibilità di evitare il rischio di una condanna a morte, scegliendo volontariamente l'esilio dopo la prima difesa ma prima della replica e, in ogni caso, prima che il tribunale si pronunciasse: nessuno (accusatore compreso) avrebbero potuto impedire all'imputato tale scelta. Tale facoltà concessa all'accusato era certamente un segno di umanità e di civiltà; ma doveva essere comunque una scelta molto difficile, visto che andava compiuta prima del verdetto finale. Si sa che la pena per *l'omicidio involontario* era meno severa; è comunque fuori di dubbio – stando a Demostene (D. 23.72.) – che in caso di condanna la pena fosse quella dell'esilio per un tempo determinato (forse un anno, ma non è certo). L'esiliato poteva rientrare nel territorio attico qualora gli accusatori gli avessero concesso l'*αἰδέσις* (*áidesis*), cioè il **perdono**, che era una facoltà dei parenti della vittima. Esso poteva esser concesso dai parenti più stretti o, in difetto, da quelli più lontani; se non vi erano parenti, la facoltà di perdonare poteva essere esercitata dai membri della *fratria* dell'assassinato. Se, poi, l'esiliato avesse fatto rientro nel territorio dell'Attica senza perdono, chiunque avrebbe potuto arrestarlo e ucciderlo o mandarlo a processo (col rischio della condanna a morte), ma mai maltrattarlo o ricattarlo. Una volta ricevuto il perdono, l'omicida poteva rientrare, ma era tenuto a compiere un sacrificio e a sottoporsi a riti di purificazione.

Infine, **la confisca della proprietà**. Benché sul piano della graduazione, era fra le pene indicate quella meno grave, essa comunque incideva in modo pesante sulla vita del condannato. Non a caso Eufileto, nella propria difesa per l'uccisione di Eratostene, pone l'accento sul fatto che egli sta mettendo in gioco sé stesso e lo fa proprio con la frase conclusiva della sua arringa: “*Io infatti adesso sto rischiando la mia vita, i miei beni e tutto il resto, solo perché ho avuto fiducia nelle leggi dello stato*”¹⁷. La parola “*σῶμα*” (*soma*) utilizzata da Lisia per Eufileto, secondo l'autorevole lettura di MacDowell¹⁸, indica *la vita di una persona oppure i suoi diritti come cittadino*. Ma il termine *κρήμα* (*krema*) indica proprio *i beni, gli averi* posseduti. Beni che, se confiscati, venivano venduti dallo stato e le vendite ratificate dai nove arconti. La confisca era una pena accessoria, applicabile in aggiunta, e non in alternativa, all'esilio.

17 Lys., *Per l'uccisione di Eratostene*, I, 50, nella traduzione di E. Medda, op. cit., p. 103.

18 Cfr., sul punto, D.M. MacDowell, op. cit., p. 117.



3. L'omicidio.

Il reato di omicidio venne disciplinato compiutamente dalla **legge di Dracone** (del 628 o 624 a.C.), conservataci grazie ad una iscrizione dell'anno 409/8, che ne decretava la ripubblicazione. La legge fu "rivoluzionaria", perché ribaltò completamente il criterio della vendetta privata, delegando alla famiglia della vittima l'esercizio dell'azione penale ma, nel contempo, riservando allo stato di diritto di irrogare la pena. Le pene vennero mitigate e graduate in base all'elemento soggettivo del reato e quella di morte venne applicata solo come *extrema ratio*; inoltre, si diede più spazio alla possibilità per le parti di addivenire a soluzioni transattive. Il fine cui tendeva la legge draconiana era di abolire la legge della vendetta e di rimettere alla *polis* il ruolo di regolamentazione dei casi di omicidio.

3.1. L'omicidio in generale.

Nel capitolo precedente si è detto dei diversi tribunali ateniesi cui erano devoluti i casi di omicidio, competenti a seconda dell'elemento soggettivo dell'autore del reato e della sussistenza o meno di una causa di scusabilità. Vediamo ora più da vicino il reato in sé considerato.

Nel nostro ordinamento, l'omicidio è considerato un **reato di evento a forma libera** e viene tradizionalmente suddiviso in tre tipologie (dal più grave al meno grave).

L'**omicidio doloso**, commesso, cioè, con la coscienza e volontà di causare la morte di un uomo o con quello che in termini giuridici è il *dolo eventuale* o *indiretto*, cioè accettando volontariamente il rischio di causarla; nell'omicidio doloso la premeditazione, che consiste in una particolare intensità dell'atteggiamento doloso, è considerata circostanza aggravante.

L'**omicidio colposo** (o *contro* l'intenzione), che sussiste quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Infine, l'**omicidio preterintenzionale** (o *oltre* l'intenzione), che richiede la realizzazione di atti diretti a percuotere o a ledere, da cui derivi, come conseguenza non voluta, la morte del soggetto aggredito.

Senza voler ricorrere ad inappropriati parallelismi tra il nostro diritto penale e quello attico, è innegabile che sussistano non poche analogie tra le categorie giuridiche dell'uno e quelle dell'altro.

Nel diritto attico, infatti, la graduazione dell'elemento soggettivo del reato non è molto diversa.

L'**omicidio volontario con premeditazione** (*ἐκ προνοίας* - *ek pronóias*), – con la precisazione che la premeditazione era elemento strutturale del reato e non circostanza aggravante - era considerato come il più grave, tanto da esser giudicato dal tribunale più importante di Atene: l'Areopago ("*the best jury in Athen*" scrive MacDowell¹⁹, mutuando da Licurgo e da Demostene); in caso di colpevolezza, la pena era la morte.

L'**omicidio involontario** (*μὴ ἔκ προνοίας* - *me ek pronóias*) era l'omicidio *non intenzionale*. L'espressione "*μὴ ἔκ προνοίας*" non precisa, tuttavia, la distinzione tra omicidio volontario e non volontario. Per estrapolare una definizione di tale reato, occorre rifarsi ad un esempio tratto da Aristotele (*Ethika Megala, II88b29-38*)²⁰. Il caso si riferisce all'omicidio commesso da una donna mediante somministrazione al marito di una pozione di veleno, che la donna riteneva invece essere un filtro d'amore. Scrive Aristotele: "*Nel caso in cui una persona colpisca un'altra o la uccida o compia qualsiasi atto del genere senza alcuna deliberazione precedente, possiamo dire che lo abbia compiuto involontariamente*". Non a caso, l'Areopago ritenne di non dover giudicare la donna, perché il reato non era stato commesso deliberatamente.

L'omicidio preterintenzionale, per come lo conosciamo noi, può esser fatto rientrare nell'**omicidio per βούλευσις** (*bouleusis*). Si tratta del reato commesso dal mandante di un assassinio, ma anche del reato compiuto da una persona che intendeva solo ferirne un'altra e, invece, l'aveva uccisa (*βούλευτης τοῦ θανάτου* - *bouleutés tou thanátou*)²¹. L'autore di

19 D.M. MacDowell, op. cit., p. 42.

20 Cfr., sul punto, D.M. MacDowell, op. cit., p. 46.

21 L'esempio è riportato in D.M. MacDowell, cit., p. 60, sub C).

tale tipologia di reati veniva giudicato dal Palladio. Al Delfinio, come detto, spettavano le cause di **omicidio legittimo** (**φόνος δίκαιος** - *phónos dikaios*), che il nostro ordinamento non prevede come figura autonoma, essendo piuttosto contemplato un meccanismo, quello delle *cause scriminanti o di giustificazione*, che escludono, sotto il profilo sostanziale, il carattere offensivo del reato commesso.

3.2. Titolarità dell'azione penale, procedura, perdono e “prescrizione” del reato.

Si è più volte posto l'accento sul fatto che nel processo attico spettava alla vittima o ai suoi parenti, nel caso di omicidio, intraprendere l'azione legale. Invero, i casi di omicidio, benché fossero definiti **δίκαι φόνου** (*dikai phónou*), non erano equiparabili ad altre *dikai*. Intanto, la competenza per le fattispecie di omicidio apparteneva a tribunali speciali; e anche le regole erano speciali. Nei processi privati (*dikai*, appunto) per casi diversi dall'omicidio, l'accusatore era solitamente il soggetto che aveva subito l'offesa; ma nei casi di omicidio l'accusatore non avrebbe mai potuto essere la vittima. Era, quindi, logico che l'iniziativa spettasse ai parenti; e, in particolare, ai parenti fino al grado di *figlio di cugino*. Tale informazione è ricavabile dalla legge a noi pervenuta riguardante l'omicidio involontario, che, fra l'altro, contiene anche una sezione in cui si specificano i parenti che erano tenuti a prendere parte al procedimento. La legge [IG i² 115.20-3 (restaurato da D.43.57)] statuiva che: *'I parenti entro il grado di figlio di cugino e cugino sono da far proclamare dell'assassino nell'agorà; il procedimento deve essere condiviso dai cugini, figli di cugini, cognati, suoceri e membri della fratria'*. Questa legge, che val la pena di esaminare nel commento di MacDowell²², è importante, perché chiarisce a chi appartenesse la titolarità dell'azione penale e chi dovesse partecipare al procedimento: e i soggetti non erano gli stessi. Sappiamo, infatti che vi erano due azioni da intraprendere da parte dei membri della famiglia del defunto: la **proclamazione** e il **procedimento**. E che la proclamazione (cioè la denuncia), doveva essere effettuata dai parenti più prossimi, entro certi gradi di parentela. Ecco i termini che chiariscono quanto appena detto: **ἐντός** (*entós*), che significa 'entro', nel senso letterale di 'fino a ed incluso'; **ἀνεψιός** (*anepsiós*), che significa 'cugino primo'; e **ἀνεψιότης** (*anepsiótes*), che indica la parentela di un figlio di cugino primo, ovvero cugino di secondo grado (D.43.62-3). Vi era poi l'obbligo di presentazione e partecipazione al processo per tutti i membri della famiglia e della fratria, anche se non tutti erano obbligati a parlare: era solitamente il parente più prossimo a farlo.

22 Cfr., sul punto, D.M. MacDowell, op. cit., p. 17.

Se la persona uccisa non era un cittadino Ateniese ma soltanto un meteco (**μέτοικος** - *métoikos*), oppure uno straniero (**ξένος** - *xénos*), le regole erano comunque simili: soltanto i suoi parenti dovevano intraprendere azioni legali.

La **procedura formale** era, in sintesi, la seguente.

I titolari dell'azione penale nel caso di omicidio, come sopra individuati, proclamavano pubblicamente l'avvenuta uccisione del proprio parente prima in occasione del funerale e, successivamente, nell'**ἀγορά** (*agorà*).

Quest'ultima aveva un valore legale per l'accusato di omicidio: era in sostanza un annuncio pubblico del procedimento cui gli accusatori avrebbero dato séguito.

La formalizzazione dell'accusa avveniva in un terzo momento, davanti al **βασιλεύς** (*basiléus*). L'accusato, dopo la formalizzazione dell'accusa di omicidio, doveva astenersi dal frequentare luoghi pubblici o sacri, per evitare la contaminazione. Fino al ricevimento da parte del *basiléus* della denuncia formale, l'accusato non subiva alcuna restrizione legale. Ma una volta depositata la denuncia, se l'accusato si fosse recato in uno dei luoghi a lui inibiti, sarebbe stato soggetto all'arresto, alla custodia "cautelare" e al processo, con la procedura sopra vista (v. *supra* p. 8) chiamata **ἀπαγωγή** (*apagoghé*).

In linea con la caratteristica peculiare del sistema attico della procedibilità ad istanza di parte, è altresì la facoltà concessa ai medesimi soggetti titolari dell'azione penale di "**perdonare**" l'assassino. Una vittima avrebbe anche potuto perdonare il proprio assassino in punto di morte: in tal caso l'autore del reato sarebbe rimasto immune da qualsiasi incriminazione e punizione e neppure i parenti della vittima avrebbero potuto intraprendere iniziative di segno contrario alla volontà dell'ucciso. Il termine **ὑποφόνια** (*upophónia*) indica la somma di denaro pagata per evitare la denuncia per omicidio e si inserisce nel contesto della prassi di evitare procedimenti penali, espresso con le parole "**ἵνα μὴ ἐπεξίωσιν**" (*ína mé epexíosin*), di cui ci informa MacDowell²³, il quale, peraltro, osserva come non vi siano ragioni per ritenere che il pagamento di denaro *macchiato di sangue* fosse ritenuto legale, come da taluni sostenuto²⁴. Anzi, l'inerzia del legittimato attivo e la rinuncia a procedere contro un assassino non solo era considerata una disgrazia, un atto di empietà, ma era anche fonte di responsabilità penale.

23 Cfr., sul punto, D.M. MacDowell, op. cit., p. 9.

24 Il riferimento di MacDowell è a G. Glotz in *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Parigi, 1904, p. 206-21 e Bonner R. J. & G. Smith in *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, Chicago, 1930, p.196-8

Nel diritto attico, per il reato di omicidio non esistevano limitazioni di carattere temporale – una “scadenza” (**προθεσμία** - *prothesmía*) – per interporre l’azione legale nei confronti dell’omicida: il reato non si prescriveva e nessun assassino, trascorso un tempo prestabilito, poteva sentirsi al sicuro da un’accusa per omicidio, reato ritenuto particolarmente grave. Lo ricaviamo, ad esempio, dall’orazione ‘*Contro Agorato*’ in cui Lisia (Lys.13.83) fa dire all’oratore (che accusava Agorato di omicidio): “*Non esiste, credo, alcun limite di tempo per intraprendere azioni legali per crimini di questo genere*”; o anche dall’orazione ‘*Contro la Matrigna*’, scritta da Antifonte per un giovane cliente che aveva iniziato un procedimento per omicidio contro la matrigna in qualità di figlio del padre deceduto quando egli era ancora un bambino. Se l’accusatore era ancora un bambino al tempo in cui morì suo padre (che in punto di morte gli chiese di vendicarlo), doveva essere trascorso un notevole lasso di tempo tra la morte e la relativa denuncia. Va anche detto che, per quanto i parenti fossero obbligati dalla legge a denunciare l’omicidio, era ben difficile, se non impossibile, che ove non lo avessero fatto, subissero a loro volta un’accusa per “omessa denuncia”; era difficile proprio perché non vi erano limiti di tempo per denunciare l’autore del reato.

3.3. Brevi cenni sull’omicidio dello schiavo.

Com’è noto, all’infimo gradino della società ateniese stava la massa degli schiavi, il cui impiego massiccio cominciò ad Atene nel V secolo. Lo schiavo era un oggetto nelle mani del suo padrone, uno strumento che faceva parte integrante della terra, alla stessa stregua di un aratro o di un bue.

Conosciamo due diversi tipi di schiavi:

a) gli schiavi *pubblici*, appartenenti allo stato o un tempio (**δοῦλοι δημόσιοι** - *doûloi demósioi*), su cui non esistono molte informazioni, e

b) gli schiavi appartenenti ad un padrone privato (**οἰκέται** - *oikétai*).

Sui secondi sappiamo che il padrone poteva intraprendere l’azione penale senza attendere l’iniziativa dei parenti dello schiavo ucciso. Abbiamo visto che, se un uomo libero veniva ucciso, i parenti dovevano procedere contro l’omicida. Ma se era uno schiavo domestico ad essere assassinato, l’unica iniziativa che i suoi parenti potevano assumere era l’**ἐπίσκηψις** (*epischépsis*, letteralmente: **esortazione**). Il termine deriva dal verbo **ἐπισκήπτειν** (*epischéptein*) e si riferisce all’esortazione di un uomo morente di attuare la sua volontà di vendetta: perciò, i parenti di uno schiavo non potevano far altro che esortare il padrone a compiere vendetta per conto della vittima, fermo restando che il padrone era libero di agire anche in assenza di esortazione.

3.4. La casistica sull'omicidio.

I tipi di omicidio, quindi, dipendevano da quello che oggi noi chiamiamo *elemento soggettivo* del reato. Il reato di omicidio veniva classificato in base al grado di volontarietà dell'azione.

Riprendo la classificazione sapientemente effettuata da D.M. MacDowell²⁵. L'omicidio legittimo comprendeva la seguente casistica.

- I) L'omicidio commesso per errore o accidentalmente;** esso poteva essere ritenuto legittimo nelle situazioni sotto indicate.
- α) In una competizione sportiva, come il pugilato o la lotta, un uomo che avesse ucciso accidentalmente il proprio avversario non era soggetto a punizione.
 - β) In guerra, un uomo che avesse ucciso un proprio commilitone per errore, ritenendolo un nemico, non era soggetto a punizione.
 - χ) Se un paziente fosse morto mentre era sottoposto alle cure di un dottore, quest'ultimo non era soggetto a punizione.
- II) L'omicidio giustificato da legittima difesa** della propria persona o proprietà. Tale omicidio era ritenuto legittimo solo nei seguenti casi.
- a) Un uomo che fosse stato aggredito da un altro e nel corso della colluttazione, per difendersi, avesse ucciso il proprio aggressore, non era soggetto a punizione; doveva, però, dimostrare che il proprio aggressore avesse aggredito per primo.
 - b) Un peculiare tipo di legittima difesa era la reazione all'agguato di un rapinatore.
 - c) Era considerato legittimo l'omicidio di un rapinatore da parte del proprietario (e solo del proprietario), se giustificato dalla necessità di difendere la proprietà, se il rapinatore avesse usato la forza e se l'omicidio fosse avvenuto immediatamente.
 - d) Era considerato legittimo l'omicidio di chiunque fosse colto in flagranza di reato di furto commesso di notte; tale regola era applicata ai ladri di appartamento, anche nel caso in cui costoro non avessero usato la forza.

25 Cfr., sul punto, D.M. MacDowell, cit., pp. da 73 a 77.

- e) Un ateniese considerava i componenti della propria famiglia come beni di sua proprietà; quindi era ritenuto legittimo l'omicidio di chi attentava a quei beni. L'omicidio di Eratostene da parte di Eufileto ne è l'esempio più emblematico.

III) L'omicidio di chi avesse commesso certi tipi di offesa contro lo stato. Ecco i casi.

- a) Non era punibile, ed era considerato legittimo, l'uccisione di un uomo condannato all'esilio per omicidio che fosse stato trovato all'interno del territorio ateniese.
- b) Era legittimo, per lo meno in alcuni periodi storici [ad esempio a seguito del decreto di Demofanto, del 410 (cfr. And. I.96)], uccidere chiunque avesse tentato di imporre una tirannide o di attentare alla democrazia. Nella costituzione ateniese di Aristotele la legge suona così: *“Chiunque insorga per avere il dominio assoluto, o concorre nell'imposizione della tirannide, è ritenuto fuorilegge, sia lui che la sua famiglia”*²⁶.

Le considerazioni fin qui svolte valgono, come si è già anticipato, anche per quella peculiare fattispecie di reato che è il delitto di adulterio, nel quale va inquadrata la vicenda di Eufileto e di Eratostene. Di esso ci occuperemo nel capitolo successivo, con il quale termineremo il presente lavoro.



4. Il reato di adulterio: disciplina e collocazione nel diritto attico di famiglia.

Riprendo il filo del discorso dall'orazione di Lisia, giacché l'arringa per l'uccisione di Eratostene, oltre ad essere considerata il capolavoro del noto logografo, riguarda il caso più emblematico e completo in tema di omicidio *“per causa d'onore”*. Esso, come si è visto, offre notevoli spunti per esaminare il reato di omicidio in generale e le tecniche difensive adottate in sede processuale, senza peraltro coinvolgere tematiche di carattere politico o propagandistico.

26 Cfr., sul punto, D.M. MacDowell, cit., p. 77.

4.1. Disciplina.

Lisia, dunque, nell'orazione in difesa di Eufileto, aggiunge importanti considerazioni sul piano morale, che disvelano le ragioni per le quali il diritto attico considerava **l'adulterio** (**μοιχεία** - *moichéia*) come uno fra i reati più gravi nella società di quel tempo. Lo dimostra il fatto che per Lisia l'adulterio è un reato più grave dello stupro, perché esso è l'effetto della seduzione; e la seduzione, a sua volta, fondandosi sull'inganno, implica la contaminazione della *psiche* e dell'animo della donna²⁷ e, quindi, dell'intera famiglia che ne è vittima: *“Chi riesce nel suo intento con la violenza si attira l'odio delle vittime; i seduttori, invece, ne corrompono l'animo al punto che le mogli altrui appartengono più a loro che ai mariti: ed essi divengono i padroni della casa, e non si sa più di chi siano i figli, se dei mariti o degli adulteri”* (§ 33 dell'orazione in oggetto)²⁸. Non è per caso, ma per una precisa e consapevole scelta processuale, che Lisia argomenti mediante prove concrete la buona fede di Eufileto e la legittimità del suo comportamento. Invero, nell'arringa difensiva, l'imputato cita sia la legge che consente di uccidere l'adultero colto in flagrante e reo confesso, sia la legge che stabilisce i casi di omicidio giustificato e autorizza a non procedere contro chi uccide l'adultero **ἐπὶ δάμαρτι** (*epì dāmarti*: *“presso la moglie”*), cioè nell'atto di consumare il reato, sia, infine, una terza legge, che distingue la seduzione dalla violenza, prevedendo una pena pecuniaria (quindi più mite) da irrogare in caso di violenza. A tal proposito, Eufileto così argomenta: *“Cioè, giudici, il legislatore ha ritenuto che i violentatori meritassero una pena minore dei seduttori; per questi infatti ha stabilito la pena di morte, agli altri invece ha imposto una multa pari al doppio del danno...”*²⁹. È stato acutamente osservato che il richiamo alla terza legge non è essenziale ai fini del proscioglimento di Eufileto, ma è funzionale a ciò che egli si propone con la propria scelta difensiva: egli non vuole solo veder riconosciuta la causa di giustificazione per il fatto commesso, ma *“esige che la sua vendetta diventi azione prettamente legale”*³⁰.

Non deve sorprendere il fatto che, nell'orazione, la figura della donna sedotta resti sullo sfondo. Eufileto parla poco - e bene - della moglie, ma ne parla riferendosi alla vita insieme a lei *prima* che venisse sedotta. In tal modo, egli evidenzia in maniera ancor più incisiva la colpevolezza di Eratostene, il *“rovina famiglie”*. Nondimeno, anche alla moglie dedica qualche nota di biasimo, quando ne mette in luce la maliziosa condotta *dopo* esser stata

27 Cfr., al riguardo, il richiamo al fr. 90 Th. Di Lisia, riportato in E. Medda, *Lisia Orazioni (I-XV)*, Milano, Bur, 1991, p. 95-97, nota 12.

28 U. Albini, op. cit., p. 17.

29 Lys., *Per l'uccisione di Eratostene*, I, 32, nella traduzione di E. Medda, op. cit., p. 95.

30 S. Feraboli, op. cit., p. 51.

sedotta, consistita nel chiudere il marito in camera “*facendo le viste di scherzare*” per incontrarsi nottetempo con l’adultero. E questa condotta avrà sicuramente avuto conseguenze negative (che non conosciamo) per lei.

La legge attica prevedeva la pena di morte per l’adultero, ma non anche per la donna sedotta; che, comunque, veniva allontanata da casa, posto che il perdono da parte del marito comportava, per quest’ultimo, la perdita dei diritti civili. Come ci informa U. Albin³¹, la legge attica “*non consentiva alla donna colta in adulterio di ornarsi e di partecipare alle cerimonie pubbliche nei santuari per non contaminare, mescolandosi ad esse, le altre donne pure da macchie. Se entrava in un tempio tutta in ghingheri, chiunque poteva stracciarle le vesti; strapparle di dosso (tranquillamente) gli ornamenti e percuoterla*”. Se, dunque, queste sono le premesse, allora possiamo aggiungere qualche considerazione più tecnica, che ci consente di inquadrare meglio la disciplina del reato in questione. E’ stato osservato³² che un dato assolutamente incontrovertibile è quello (cito testualmente) “secondo cui – stando alla *Contra Aristocratem* (Dem. 23.53.) e a *Luc. eun.* 10 – è **da considerarsi legittimo (δίκαιος - dikaios) l’omicidio (φόνος - fónos) posto in essere da colui che coglie l’adultero (μοιχός - moikòs) ἢ ἐπὶ δάμαρτι ἢ ἐπὶ μητρὶ ἢ ἐπ’ ἀδελφῇ ἢ ἐπὶ θυγατρὶ ἢ ἐπὶ πολλακῇ ἢ ἂν ἐπ’ ἐλευθέροις παισὶν ἔχῃ** [‘*e epì dámarti e epì metri e ep’ adelphè e epì thugatrí, e epì pollaké e an ep’ eleuthérois paisín éche*; ossia, più esplicitamente, ἄρθρα ἐν ἄρθροις ἔχων, (‘*áρθρα ἐν ἀρθροῖς ἔκων*’: nel significato letterale di “*avendo il membro nell’organo genitale*” n.d.r.)], **purché l’atto sia compiuto all’interno della casa (oikos) di appartenenza della donna, di modo che l’adulterio (μοιχεία - moicheia) venga aggravata dalla violazione di domicilio**”(…) E parimenti incontrovertibili sono i seguenti fatti: **1)** che – come si apprende dal prosieguito dello scritto di Lisia – Eufiletto, accusato di omicidio dai parenti di Eratostene, trovava quest’ultimo solamente **κατακείμενος (katakéimenos)**, ossia ‘*accanto*’ - e non “*sopra*” (**ἐπὶ - epì**) - alla propria moglie; **2)** che Eratostene confessava, poco prima di essere ucciso dallo stesso Eufiletto, l’avvenuto rapporto sessuale e che l’**ομολογία (omologhía: confessione)** del **μοιχός (moichos)** era equiparabile al suo “*stare sopra*” [**κατακείσθαι ἐπὶ - katachéisthai epì**] (Lys. 1.29); **3)** che alcuni testimoni entravano nella stanza solo quando l’allora ‘*quasi-flagrante*’ **μοιχός (moichos)** si trovava, nudo, ai piedi del letto”.

31 U. Albin, op. cit., p. 17.

32 C. Pelloso, *Studi sul furto nell’antichità mediterranea*, Padova, Cedam, 2008, pp. 87-90.

E qui l'Autore citato fa un richiamo³³ alla regola per cui, secondo U. E. Paoli³⁴, **il reo quasi flagrante e confesso era da equiparare a un reo colto in flagranza piena**. Ad Eufileto non interessava, dunque, chiedere alla schiava di sorprendere la moglie e il suo amante **ἔπ'αυτοφώρῳ** (*ep'autofóro*), ossia durante il coito. Ad Eufileto interessava soltanto che la schiava lo aiutasse a dimostrare *“oltre ogni ragionevole dubbio”* che l'adulterio era avvenuto. E ciò, sul piano giuridico, era del tutto sufficiente ai fini dell'assoluzione. In altri termini, la dimostrazione della consumazione del reato poteva consistere nel provare (**ἐπιδείξαι** - *epidéixai*), non solo a parole (**λόγῳ** - *lógo*), ma nei fatti, cioè **ἔπ'αυτοφώρῳ** (*ep'autofóro: in flagrante, sul fatto*), la veridicità della relazione adulterina, sia cogliendo gli amanti **ἄρθρα ἐν ἄρθροις** (*arthra en arthrois*), sia, come nel caso di Eratostene, trovando l'adultero **καταχείμενος παρὰ τῆ γυναικί** (*katachéimenos parà tè gunaichì: accanto alla donna*). Ma per la sussistenza della causa di giustificazione che rendeva legittimo l'omicidio bastava l'integrarsi delle condizioni del ritrovamento del **μοιχὸς** (*moichòs: adultero*) che avesse violato il domicilio **ἐπὶ δάμαρτι** (*epì dàmarti: presso la moglie*) ovvero della sua confessione, se ritrovato solo **καταχείμενος παρὰ τῆ γυναικί** (accanto alla moglie).

4.2. La ratio del reato di adulterio, in relazione al diritto attico di famiglia.

La ragione per cui l'**adulterio** era considerato un reato gravissimo deriva dal fatto che esso, attuando una sorta di plagio nei confronti della sedotta, **violava i legami sacri e, di conseguenza, l'integrità dell'intero nucleo familiare**, che nella società attica rivestiva un ruolo fondamentale. Il vero scopo dell'applicazione della pena capitale per tale reato era quello di costituire un deterrente, di svolgere un ruolo prevenzionale che era, in ultima analisi, quello di *“tutelare l'oikos (“casa”, o meglio “casata”) come cellula sociale (composta dal gruppo familiare, schiavi compresi, e dal patrimonio) e ad integrarlo nella polis, insieme al diritto che lo regolamentava (il cosiddetto “diritto eciale”)”*³⁵. Ciò spiega la ragione per cui era considerato adulterio un rapporto carnale illecito non solo con la moglie, ma anche con la sorella, con la madre e con la concubina che uno avesse con sé per procreare figli liberi.

Certamente il rapporto coniugale nel diritto attico era fortemente *asimmetrico*. Benché ad Atene vigesse la *monogamia*, le mogli erano tenute alla fedeltà assoluta. Al contrario, i

33 C. Pelloso, op. cit., p. 88, in nota 175.

34 U. E. Paoli, *Il reato di adulterio [moicheia] in diritto attico*, in *Studia et documenta historiae et juris*, 1950, XVI, pp. 123-182

35 Cfr. C. Bearzot, op. cit., p. 41.

mariti godevano della più ampia libertà, senza che ciò avesse una qualche rilevanza penale o costituisse una *macchia* nella considerazione sociale dell'uomo.

Demostene (nella *Contro Neera*, § 122) ricordava che un ateniese poteva avere tre donne: una **δάμαρ** (*dámar*: moglie) “per la procreazione e la fedele custodia del focolare”, una **πᾶλλακή** (*pallaké*: letteralmente concubina) “per la cura della persona” (l'espressione, probabilmente, si riferisce ad una relazione paraconiugale, con rapporti sessuali regolari) e una **ἐταίρα** (*etáira*: letteralmente cortigiana), cioè una prostituta sofisticata (oggi la chiameremmo “escort”), la quale, oltre che prestazioni sessuali, offriva compagnia ai clienti (con cui aveva spesso relazioni prolungate) nelle occasioni sociali a cui la moglie non era ammessa. Ricordiamo, altresì, che nel reato di **μοιχεία** rientrava qualunque rapporto sessuale intrattenuto da una donna - anche se nubile o vedova, ma comunque appartenente in modo più o meno formale ad un altro gruppo familiare - fuori del matrimonio.

Sarebbe riduttivo considerare **la certezza della paternità e la purezza dell'etnia** come l'unico bene giuridico protetto dalla legge che puniva l'adulterio. Vi era in gioco qualcosa di più: la **τιμή** (*timé*), **l'onore dell'uomo e la tutela del suo status di “sovrano” all'interno dell'oἶκος**. E l'**oἶκος**, secondo la felice espressione di U. E. Paoli, era “l'organismo nel quale sono compresi cose, persone e riti”. Tale concetto è richiamato da S. Ferrucci³⁶, il quale non manca di sottolineare come l'intera legislazione relativa alla *moichéia* (adulterio) si muovesse “in direzione di una salvaguardia della struttura complessiva dell'oikos, nel suo valore centrale della tutela della filiazione legittima e certa”³⁷.

Il reato *de quo*, fra l'altro, ci consente incidentalmente di gettare uno sguardo, sia pure fugace, sulle condizioni di vita della donna nell'Atene della Grecia classica. Nella vita quotidiana ateniese la donna aveva pochissime occasioni per uscire di casa: tra queste i funerali, le nozze e le cerimonie religiose. Per il resto, essa restava confinata nell'ambiente domestico, nella parte di casa di solito al piano superiore chiamata ginecéo. Quando vi erano ospiti a pranzo ella non sedeva alla tavola col marito, ma rientrava nelle sue stanze e in generale conduceva una vita assai ritirata, di solito nel cortile interno o al piano superiore della casa. Difatti, fu proprio ad un funerale che la moglie di Eufileto fu notata da Eratostene, l'adultero “professionista” che la sedusse (*professional adulterer*, per usare

36 Stefano Ferrucci, *L'«oikos» nel diritto attico – Pubblico, privato e individuale nella democrazia ateniese classica*, In *Dike* Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico 9 (2006) – Ed. Un. Di Lettere Economia Diritto, p. 183.


37 S. Ferrucci, op. cit., p. 190.

l'espressione di M. Gagarin³⁸ nel commento all'orazione di Lisia *Per l'uccisione di Eratostene*).

Lo si è visto poc'anzi: la legge che disciplinava l'adulterio nelle sue diverse tipologie, prevedeva altresì che il delitto di adulterio si consumasse solo a condizione che vi fosse violazione del domicilio, dal momento che i rapporti che una donna libera intratteneva fuori dall'ambito domestico erano considerati violenza carnale e non adulterio. Ed ecco perché **l'adulterio rappresentava un *vulnus* anche per la collettività**, di cui il nucleo familiare era la base: poiché il matrimonio era finalizzato alla procreazione, l'adulterio poteva comportare l'introduzione nella casa del marito e negli elenchi dei cittadini ateniesi di un bambino che non aveva alcun legame di parentela con lui e che poteva anche non essere ateniese. Pertanto, al cittadino ateniese era riconosciuto il diritto di uccidere l'adultero sorpreso in flagrante in casa sua. In tal caso l'omicidio era considerato legittimo, nel senso che la sua antiggiuridicità era esclusa dalla sussistenza di una causa di giustificazione. Lo stesso omicidio, commesso fuori dalle mura domestiche, era qualificato come volontario. Non si dimentichi, in ogni caso, che l'omicidio dell'adultero restava pur sempre un fatto fra privati; ciò significa che il cittadino che sorprende in flagrante l'adultero in casa propria poteva anche scegliere di arrestarlo e di concordare con lui una multa da pagare, come risarcimento del danno recato all'onore della famiglia.

La donna, invece, era considerata oggetto passivo del reato di adulterio e non era considerata correa. Nondimeno, **subiva alcune sanzioni familiari**: era allontanata dai sacrari e, se era sposata, il marito era obbligato a rimandarla nella famiglia paterna d'origine, a cui spettava di irrogare la punizione, che poteva arrivare fino all'estrema sanzione della vendita come schiava fuori dalla terra dell'Attica. Per legge, la donna che subiva violenza carnale era equiparata, *quoad poenam*, alla donna sedotta e adultera e, perciò, poteva subire le stesse punizioni di quest'ultima. La donna accusata di adulterio, dunque, non aveva alcuna possibilità di difendersi, salvo rari casi e attraverso il proprio tutore. Una volta condannata, essa veniva emarginata dalla società: non poteva più partecipare a cerimonie pubbliche, né indossare gioielli, e non poteva contrarre un nuovo matrimonio.

38 Michael Gagarin, *Athenian Homicide Law: Case Studies* in Adrian Lanni Ed. *Athenian Law in its Democratic Context* (Center for Hellenic Studies On-line Discussion Series) republished in C.W.Blackwell ed. *Demos: Classical Athenian Democracy* (A. Mahoney and R. Scaife, edd. *The Stoa: a consortium for electronic publication in the humanities* [www.stoa.org]) Edition of March 27 2003, p. 4



Conclusioni.

L'esame del reato di adulterio ci ha consentito di gettare uno sguardo sulla condizione della donna nella società attica, tema che, tuttavia, esula dal presente lavoro. Sia detto solo per inciso: sarebbe comunque errato ragionare *“ora per allora”* e avventurarsi in improbabili paragoni, utilizzando le nostre categorie sociali, giuridiche e culturali. Può essere, tuttavia, utile ricordare che il diritto attico e, in particolare, il sistema accusatorio che lo caratterizzava, presenta aspetti di estrema attualità e non poche analogie con il diritto vigente oggi negli ordinamenti moderni.

E se reputiamo aberrante, com'è giusto che sia, il trattamento riservato sotto il profilo giuridico (e non solo) alla donna dalla società ateniese, non va dimenticato che in Italia il reato di omicidio per causa d'onore previsto e punito dall'art. 587 c.p. è stato abrogato solo trent'anni or sono (con la L. n. 442 del 5.8.1981). La norma citata prevedeva che, nel caso in cui l'omicida cagionava la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopriva l'illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, era punito con una pena relativamente mite (la reclusione da tre a sette anni) e che, nella prassi giudiziaria, le pene per l'omicida (quasi sempre maschio) erano spesso assai prossime al minimo edittale, se non addirittura inferiori. Oggi c'è ancora qualche avvocato che, in casi come quelli trattati, vestendo i panni del “logografo”, invoca a difesa del proprio cliente l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. (*“l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale”*). Fortunatamente la civiltà giuridica è radicalmente mutata; oggi la Corte di Cassazione la pensa così: *“Al marito che uccide la moglie per gelosia non si applica l'attenuante comune di cui all'art. 62, n.1, c.p., perché la cd. causa d'onore, lungi dal costituire un motivo di particolare valore morale o sociale, è*

*espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, apertamente confliggente con valori ormai acquisiti nella società civile*³⁹.

La miglior conclusione di questo lavoro può, forse, essere affidata a Licurgo che, per spiegare l'importanza del ruolo del tribunale nel difendere la democrazia e, con essa, l'equilibrio sociale, così scriveva (nell'orazione *Contro Leocrate*, 4): *“Tre cose soprattutto salvaguardano e conservano la democrazia e il benessere della città: prima di tutto, il corpus delle leggi; in secondo luogo, il voto dei giudici; in terzo luogo, il giudizio che affida loro la punizione dei reati. La legge ha la funzione di prescrivere quel che non si deve fare, l'accusatore di denunciare coloro che sono passibili delle pene stabilite dalle leggi, il giudice di punire coloro che gli sono stati indicati dall'una e dall'altro, cosicché né la legge, né il voto dei giudici hanno valore senza chi consegna loro i colpevoli”*.

L'estrema attualità di queste parole, soprattutto nell'odierna contingenza storica, dimostra ancora una volta che gli uomini e le società cambiano, ma gli errori spesso si ripetono in modo incredibilmente eguale. Conoscerli e riconoscerli è la chiave per evitare che si ripetano. In fondo studiare la Storia del mondo dovrebbe servire soprattutto a questo.

Massimo Corradi

39 cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 3735.